



TRIBUNALE DI NAPOLI

III Sezione

Dott.ssa Amelia Primavera

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice monocratico, dott.ssa Amelia Primavera, all'udienza del 14 settembre 2018, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

**imputato:**

a) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 4, 337, 61 n. 2 c.p. perché, in concorso con il minore (nei cui confronti si procede separatamente), in esecuzione di un medesimo disegno criminoso rispetto al reato sub b), alla guida del veicolo ig.

di cui al capo che segue, usava violenza per opporsi al Sovr.

all'AC ed all'As tutti in servizio presso la PS Reparto Prevenzione Crimine Campania, mentre compivano un atto dell'ufficio consistito nell'intimare l'alt alla predetta auto mediante i segnali sonori e luminosi in dotazione, onde procedere al suo controllo; in particolare, il arrestava bruscamente la marcia ed abbandonava l'auto al centro della carreggiata, in tal modo ponendo in pericolo l'incolumità degli utenti della strada, per poi darsi alla fuga a piedi, finché, dopo un lungo inseguimento, non veniva fermato dagli agenti operanti.

Con l'aggravante di aver determinato a commettere il fatto un minore di 18 anni o comunque dell'essersi avvalso dello stesso, nonché di aver commesso il reato per assicurarsi l'impunità per la condotta di cui al capo b).

In Napoli, il 7.11.2016

b) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 4, 648 c.p. perché, in concorso con il minore (nei cui confronti si procede separatamente), al fine di procurarsi un

T

RGNR n.° 37184/16

RG Dib. n.° 3300/18

Reg. Sent. n.° 10002/18

Sentenza depositata il 24.09.2018

Avvisi ex art. 548, 3° co. C.p.p.:

Imputato contumace .....

Procuratore Generale .....

Proposto appello/ricorso per Cassazione da:

.....

.....il.....;

Reg. Imp. n.° .....

Avvisi ex art. 584 C.p.p.:

Imputato .....

Difensore .....

PM .....

PG ex art. 166 disp. Att. C.p.p. ....

Sentenza irrevocabile il .....

profitto, acquistava o comunque riceveva l'autovettura WW , di provenienza delittuosa a lui nota in quanto oggetto di furto perpetrato da ignoti nella serata del 7.11.2016 e denunciato da presso il Commissariato PS Secondigliano in data 8.11.2016.

In luogo imprecisato, in epoca antecedente e prossima al 7.11.2016

### **Conclusioni delle parti.**

All'udienza del 14 settembre 2018, il PM chiedeva la condanna dell'imputato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa.

La difesa chiedeva l'assoluzione, quanto meno ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.; in subordine, una condanna al minimo della pena, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ed il riconoscimento dei benefici di legge.

### **Motivi in fatto ed in diritto**

Con decreto emesso in data 11.1.2017, il PM presso il Tribunale di Napoli disponeva la citazione a giudizio di per i reati di resistenza e ricettazione, analiticamente indicati in epigrafe.

All'odierna udienza, in assenza dell'imputato, il difensore di fiducia, munito di procura speciale, avanzava istanza di definizione de processo con le forme del giudizio abbreviato; il giudice ammetteva il rito prescelto e, acquisito il fascicolo del PM, raccolte le conclusioni delle parti nei termini riportati in epigrafe, decideva la causa come da dispositivo letto in udienza, riservandosi il deposito dei motivi nel termine di legge.

Il giudice ritiene che dalle emergenze processuali ritualmente acquisite agli atti non siano emersi elementi per poter addivenire ad una declaratoria di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

Il presente procedimento, invero, trae origine da un'attività di controllo eseguita il 7 novembre 2016. In quella data, in particolare – come si legge nell'annotazione di Pg agli atti del procedimento – gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli, mentre percorrevano la via Cardinale Filomarino, intimavano l'alt ad un'autovettura di colore rosso, targata , con a bordo due persone, attivando i segnali sonori e luminosi; a questo punto, l'autista dell'auto arrestava bruscamente la marcia ed entrambi gli occupanti scendevano dal veicolo dandosi a precipitosa fuga a piedi. Immediatamente veniva bloccato il passeggero, identificato in e solo dopo un breve inseguimento si riusciva a fermare il conducente, il minore . Si accertava, inoltre, che

l'autovettura era di provenienza delittuosa, essendo stata asportata a \_\_\_\_\_, la quale, contattata telefonicamente, sporgeva formale denuncia di furto.

Tali essendo le risultanze probatorie, è evidente che non possa essere affermata la colpevolezza dell'odierno imputato per alcuna delle imputazioni a lui contestate.

\_\_\_\_\_, invero, si trovava quale passeggero a bordo di un'autovettura rubata e, dopo che il conducente aveva arrestato la marcia, per eludere il controllo delle forze dell'ordine, era sceso tentando di scappare a piedi.

A parere della scrivente, un tale comportamento non può essere sussunto nell'ambito della previsione incriminatrice di cui all'art. 337 c.p., non essendosi l'imputato reso autore di alcuna condotta violenta né pericolosa per l'incolumità personale degli agenti di polizia e degli altri utenti della strada.

Come sostenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, infatti, *"ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga"* (cfr. in tal senso Cass. penale, sez. 5, 27.9.2013, n. 8379).

Nel caso di specie ciò non si è verificato, non essendovi stato, da parte del prevenuto, alcun impiego di forza per sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine, ma solo una reazione spontanea ed istintiva alla possibilità di controllo, reazione peraltro obiettivamente non pericolosa, essendosi realizzata con una fuga a piedi.

La circostanza, poi, che il \_\_\_\_\_ si trovasse nell'autovettura in oggetto quale passeggero induce a ritenerlo estraneo anche al delitto di ricettazione, non essendovi alcuna prova che egli abbia concorso con il \_\_\_\_\_ nella ricezione del bene di provenienza delittuosa.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso. (Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante ed altri, Rv. 258582; n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli e altri, Rv. 250689).

E' pacifico, infatti, che l'integrazione della fattispecie di ricettazione richieda il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto sicchè ai fini dell'affermazione di responsabilità detto requisito non può essere probatoriamente derivato in termini certi dalla mera presenza del ricorrente a bordo dell'autovettura di illecita provenienza quale trasportato (Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011 - Mbaye, Rv. 249863), dovendosi dar conto dei profili partecipativi alla già avvenuta consumazione del delitto (sez. 2, 29.3.2017, n. 22959).

Ne consegue che l'imputato debba essere mandato assolto da entrambi i reati a lui ascritti con la formula di cui al dispositivo.

**P.Q.M.**

Letti gli artt. 438, 530, comma 2, c.p.p. assolve dal reato ascritto al capo a) dell'imputazione perché il fatto non sussiste e dal reato ascritto al capo b) per non aver commesso il fatto.

Napoli, 14.9.2018

Il Giudice monocratico  
*dott.ssa*